

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

**MODIFICHE AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI D'USO
E CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA
DEL FIUME OGLIO**

(Decreti n. 6061 del 7 gennaio 1960 e n. 913 del 7 marzo 1960)

**ESTRATTO DALLA "GAZZETTA UFFICIALE" N. 104 DEL 29 APRILE 1960
FOGLIO DELLE INSERZIONI**



R O M A
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO
1961

Div. X - N. 6061 (1)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, modificato con regio decreto-legge 11 maggio 1942, n. 1033, con il quale fu istituito il Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo;

Visto lo statuto del detto Ente approvato con decreto reale 12 giugno 1931;

Ritenuto che secondo l'art. 1 del cennato statuto il Consorzio provvede al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze sul fiume Oglio sublacuale e alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime in conformità dei rispettivi titoli, e può chiedere di utilizzare le acque esuberanti dell'Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati;

Visto il decreto reale 5 febbraio 1934, n. 2181, con il quale fu assentita al Consorzio suddetto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare 14 settembre 1933, n. 1459 di repertorio, la concessione della costruzione e manutenzione della diga mobile all'incile del lago d'Iseo, e dell'esecuzione delle opere di presidio e sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale e alla regolazione del lago a serbatoio;

Visti i successivi decreto reale 16 dicembre 1935, n. 10069, con il quale furono approvati i disciplinari suppletivi 14 maggio 1935 e 22 ottobre 1935, contenenti clausole relative alla tutela della piscicol-

(1) Nel decreto sono state apportate le rettifiche indicate nell'Avviso pubblicato nella «Gazz. Uff.» - Foglio delle inserzioni n. 84 del 4 aprile 1961.

tura, e decreto reale 29 luglio 1937, n. 4540, con il quale fu modificato il testo dell'art. 3 del predetto decreto reale 5 febbraio 1934, n. 2181, il quale faceva obbligo alla Società Elettrica Bresciana, Niggele e Kupfer, Italcementi e Calzificio e Cotonificio Roberto Ferrari, utenti dell'Oglio nel tratto fra l'opera d'invaso del lago d'Iseo e Palazzolo, di presentare, insieme, entro cinque anni dalla data della notifica dell'originario decreto reale 5 febbraio 1934, n. 2181 (notifica avvenuta nel giugno del 1934), i progetti e le modificazioni dei rispettivi impianti coordinati in modo da conseguire la completa utilizzazione del suddetto tronco del fiume;

Visto il decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1934) con il quale furono regolarizzate le utenze a scopo esclusivamente o prevalentemente irrigue praticate sull'Oglio sublacuale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1936, n. 5469, con il quale fu riconosciuto il subingresso del Consorzio generale della roggia Molina alla contessa Martinengo Villagana-Chizzola nell'utenza praticata a mezzo della reggia Molina, di cui al n. 10 dell'art. 1 del predetto decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331;

Visto il decreto presidenziale 29 maggio 1954, n. 1629, di concessione di una variante alla reggia Rudiana di cui al n. 7 dell'art. 1 del decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331, senza modifica delle competenze spettantile;

Ritenuto, nei riguardi delle anzidette utenze irrigue o a scopo promiscuo, ma prevalentemente irriguo, dall'Oglio sublacuale, che col citato decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331, a molte delle utenze irrigue furono attribuite diverse quantità d'acqua per tre distinti titoli :

- a) a titolo di riconoscimento in base alla lett. b) dell'art. 2 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;
- b) a titolo di concessione precaria per ulteriori portate atte a compensare temporaneamente le perdite per infiltrazioni ai canali di derivazione, in attesa della sistemazione dei canali stessi;
- c) a titolo di sanatoria per l'aumentata superficie del comprensorio irriguo posteriormente al 1854, per quanto si ricordasse nella parte dispositiva del decreto: « che alle maggiori portate da concedere in via di sanatoria, potrà provvedersi soltanto con le nuove disponibilità conseguibili con la regolazione del lago d'Iseo, in quanto, nei trimestre giugno-agosto di maggior consumo, le portate utili disponibili dell'Oglio risultano sufficienti solo per le competenze di diritto, aumentate delle perdite dei canali »;

Ritenuto che quasi tutti gli utenti dell'Oglio a scopo irriguo o prevalentemente irriguo, indicati nel decreto reale 17 maggio 1934. n. 7331, impugnarono il decreto stesso;

Che per quanto riguarda le acque estive intervenne la transazione 22 maggio 1937, repertorio n. 3256, stipulata presso la prefettura di Brescia (detta a Pace dell'Oglio), alla quale parteciparono tutti gli utenti indicati nel detto decreto reale 17 maggio 1934 n. 7331, ad eccezione della Società Niggeler e Kupfer utente della roggia Foresti (la quale ha diritto peraltro, in base alla lett. b) dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di derivare gli irrilevanti quantitativi di moduli 0,05 in giugno, luglio e agosto e di moduli 0,04 dal maggio al settembre per irrigare ettari 2,40);

Che le basi dell'anzidetta transazione furono:

- 1) rinuncia di tutti gli utenti alle portate concesse in via di sanatoria, in considerazione del fatto che, come s'è detto, nella parte dispositiva del decreto 17 maggio 1934, si leggeva: « che alle maggiori portate da concedere in via di sanatoria, potrà provvedere soltanto con le nuove disponibilità conseguibili con la regolazione del lago d'Iseo, in quanto, nel trimestre giugno-agosto di maggior consumo, le portate utili disponibili dell'Oglio risultano sufficienti solo per le competenze di diritto, aumentate delle perdite dei canali;

2) assegnazione ai vari utenti, presenti alla transazione, a titolo di riconoscimento di antico uso ai sensi della lett. b) dell'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, anche delle portate prima concesse in via precaria, ripartendosi la complessiva portata dell'Oglio, valutata in moduli 655 nel trimestre di maggior fabbisogno irriguo giugno-luglio e agosto, fra i vari utenti stipulanti secondo i quantitativi elencati nell'art. 1 del citato atto di transazione;

Che a tale e Pace dell'Oglio e fece seguito la sentenza 5-19 luglio 1938 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano, passala in giudicato, la quale, prendendo atto dell'intervenuta transazione per quanto riguardava la distribuzione nel periodo estivo giugno, luglio e agosto, determinò le competenze spettanti per antico diritto, nel periodo dall'ottobre all'aprile, alle rogge Fusia, Vetra di Chiari, Castrina, Trenzana. e Travagliata, Baiona, Rudiana, Castellana e Vescovalda, e confermò per la loggia Molina, di pertinenza ora del Consorzio della roggia Molina, la competenza spettante per antico diritto giusta il n. 10 dell'art. 1 del decreto reale 17 maggio 1934, 11. 7331;

Considerato che in seguito alla sentenza e alla transazione anzidetta, e agli ulteriori accertamenti effettuati, è risultato che le portate derivabili a regime naturale del fiume e spettanti per antico uso alle derivazioni dall'Oglio sublacuale, oggetto del decreto reale 17 maggio 1934, 11. 7331, sono quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto;

Che in base agli stessi accertamenti è risultato che per tutte le utenze, compresa la reggia Molina (n. X), si verifica l'uso promiscuo di cui al secondo comma dell'art. 36 del testo unico, per cui su tutte, dal 1° luglio 1924, è dovuto il canone più elevato, e cioè sull'uso irriguo;

Che per il periodo anteriore al 1° luglio 1924, è dovuto peraltro il canone su quelle parti, delle utenze per produzione di forza motrice, concesse in sanatoria col citato decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331;

Che le caratteristiche delle utenze per produzione di forza motrice, inserite sui vari canali, rimangono invariate, tanto per la parte riconosciuta quanto per quella concessa in sanatoria, quali sono indicate nel decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331, restando peraltro inteso che le competenze delle utenze medesime sono le competenze massime, da ridurre proporzionalmente ai diversi quantitativi spettanti alle utenze irrigue nei vari periodi stagionali e dopo soddisfatti gli usi civici e domestici;

Visto il voto 20 febbraio 1959, n. 204, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale li dicembre 1933, n. 1775, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 10 maggio 1934, n. 26490, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno il 12 maggio 1934, n. 112, che detta norme per la concessione di riduzioni del canone per alcune categorie di utenze d'acqua pubblica già gratuite;

Decreta:

Art. 1. - Il decreto reale 17 maggio 1934, n. 7313, portante riconoscimento di diritto d'uso e concessione per le utenze scopo irriguo o prevalentemente irriguo praticate dall'Oglio sublacuale nelle provincie di Bergamo e Brescia, è rettificato come è indicato nel seguente art. 2 del presente decreto per la parte riguardante la competenza complessiva di ognuna delle singole utenze, rimanendo invariate la statuizione del citato decreto reale per quanto riguarda le caratteristiche delle utenze per produzione di forza motrice, inserite sui canali delle utenze in parola e riconosciute e concesse in via di sanatoria col predetto decreto reale 17 maggio 1934, n. 7331, con l'intesa peraltro che le competenze di tali utenze per produzione di forza motrice rappresentano le competenze massime da ridurre proporzionalmente nei vari periodi stagionali, e dopo soddisfatti gli usi civici e domestici.

Art. 2. - Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi, e con salvezza di quanto stabilito dall'articolo precedente, è riconosciuto ai sottospecificati utenti il diritto, ai sensi dell'art. 2, lett. b), del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di derivare dall'Oglio sublacuale, nei territorio delle province di Bergamo e Brescia, i seguenti quantitativi d'acqua con le sottospecificate scadenze dei relativi diritti, e con l'obbligo di corrispondere i sottospecificati canoni, salvo le riduzioni di cui al decreto del Ministero delle finanze io maggio 1934, 11. 26490:

I. Roggia Fusia, derivata dalla sinistra dell'Oglio in comune di Paratico, provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Fusia:

moduli 80,18 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 60,13 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 50 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione nella roggia Vetra di moduli 1,20;
comprendorio ettari 4237,80;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

II. Roggia Vetra, derivata in sinistra dell'Oglio, in comune di Capriolo, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Vetra:

moduli 108,37 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 81,28 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 58,25 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione nell'Oglio di moduli 2;
comprendorio ettari 5.938;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

III. Roggia Castrina, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Palazzolo, provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Castrina:

moduli 42,16 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 31,61 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 21 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione nella Roggia Trenzana di moduli 0,7;

comprendorio ettari 2554;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

IV. Roggia Foresti, derivata dalla destra dell'Oglio in comune di Palazzolo, in provincia di Brescia, della Società Niggeler e Kupfer:
moduli 0,05 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 0,04 nei mesi di maggio e settembre;
comprendorio ettari 2,40;
scadenza 31 gennaio 1962 giusta la legge 8 gennaio 1952 n. 42;
canone ...

V. Roggia Trenzana-Travagliata, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Palazzolo, in provincia di Brescia dei Consorzi riuniti delle rogge Trenzana e Travagliata:
moduli 61,82 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 46,37 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 41,80 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione in Oglio di moduli 5,60 dopo aver azionato il molino Cavadini;
comprendorio ettari 3202;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

VI. Roggia Baiona, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Pontoglio, provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Baiona:
moduli 28,97 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 21,73 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 16 nei mesi da ottobre ad aprile;
comprendorio ettari 1630;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

VII. Roggia Rudiana, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Pontoglio, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Rudiana

moduli 19,66 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 14,75 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 10 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione di moduli 0,80 nella roggia Molina;
comprendorio ettari 1136;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

VIII. Roggia Castellana, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Pontoglio, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Castellana

moduli 41,38 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 31,03 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 16 nei mesi da ottobre ad aprile ;
comprendorio ettari 2713;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

IX. Roggia Vescovada, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Vescovada:

moduli 8,79 nei mesi di giugno, luglio e agosto.;
moduli 6,60 nei mesi di maggio e settembre ;
moduli 6 nei mesi da ottobre ad aprile;
comprendorio ettari 555;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

X. Roggia Molina, derivata dalla sinistra dell'Oglio, in comune di Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Molina:

moduli 5,95 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 4,46 nei mesi di maggio e settembre;

moduli 5,50 nei mesi da ottobre ad aprile;
compensorio ettari 951;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

XI. Roggia Sale, derivata in destra dell'Oglio, in comune di Palazzo sull'Oglio, in provincia di Brescia, del Consorzio della roggia Sale:

moduli 47,49 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 35,62 nei mesi di maggio e settembre;
moduli 20 nei mesi da ottobre ad aprile;
compensorio ettari 3087;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

XII. Roggia Donna, derivata dalla destra dell'Oglio, in comune di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, del Consorzio della roggia Belladonna, Pumenenga e Panigiana

moduli $(19,81 + 9,80) = 29,61$, dei quali moduli 9,80 derivati dalla roggia Antegnata, nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli $(14,86 + 7,35) = 22,21$, dei quali moduli 7,35 derivati dalla roggia Antegnata, nei mesi di maggio e settembre;
moduli 10 nei mesi da ottobre ad aprile;
compensorio ettari 1784;
scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

XIII. Roggia Antegnata derivata dalla destra dell'Oglio in comune di Calcio, in provincia di Bergamo, del comune di Antegnate:

moduli 19,60 nei mesi di giugno, luglio e agosto;
moduli 14,70 nei mesi di maggio e settembre ;
moduli 3 nei mesi da ottobre ad aprile;
obbligo della restituzione di moduli 9,80 nel trimestre giugno, luglio e agosto, e di moduli 7,35 nel bimestre maggio e settembre, per uso del Consorzio Belladonna, Pumenenga e Panigiana;
compensorio ettari 646;

scadenza 31 gennaio 1987;
canone ...

XIV. Naviglio civico di Cremona, derivato in destra dell'Oglio, in comune di Calcio, provincia di Bergamo, dell'Amministrazione del Naviglio civico di Cremona:

moduli 91,04 nei mesi di giugno, luglio e agosto;

moduli 68,28 nei mesi di maggio e settembre;

moduli 40 nei mesi da ottobre ad aprile;

comprensorio, comune con quello della roggia Calciana, del Naviglio Grande Pallavicino e della roggia Molinara (del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese), di complessivi ettari 57.000;

scadenza 31 gennaio 1987;

canone ...

XV. Roggia Calciana, derivata in destra dell'Oglio, in comune di Calcio, in provincia di Bergamo, del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese

moduli 16,56 nei mesi di giugno, luglio e agosto;

moduli 12,42 nei mesi di maggio e settembre;

moduli 60 nei mesi da ottobre ad aprile, derivati complessivamente dalla roggia Calciana e dal Naviglio Grande Pallavicino di cui appresso;

comprensorio comune con quello del Naviglio civico di Cremona, del Naviglio Grande Pallavicino e della roggia Molinara, complessivi ettari 57.000;

scadenza 31 gennaio 1987;

canone ...

il canone è unico per le utenze dalla roggia Calciana, dal Naviglio Grande Pallavicino e dalla roggia Molinara ed è indicato al n. XVII (roggia Molinara).

XVI. Naviglio Grande Pallavicino, derivato dalla destra dell'Oglio, in comune di Calcio, in provincia di Bergamo, del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese:

moduli 85,87 nei mesi di giugno, luglio e agosto;

moduli 64,40 nei mesi di maggio e settembre;

moduli 60 nei mesi da ottobre ad aprile, derivati complessivamente dalla sopraindicata roggia Calciana e dal Naviglio Grande Pallavicino;

comprendorio, comune con quello del Naviglio civico di Cremona, della roggia Calciana e della roggia Molinara, complessivamente ettari 57.000;

scadenza 31 gennaio 1987;

canone ...

il canone è unico per le utenze dalla roggia Calciana, dal Naviglio Grande Pallavicino e dalla roggia Molinara ed è indicato al n. XVII (roggia Molinara).

XVII. Roggia Molinara, derivata dalla destra dell'Oglio, in comune di Pumenengo, in provincia di Bergamo, del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese.

La roggia Molinara derivava fin dal secolo XVIII acqua dal Naviglio Grande Pallavicino; successivamente, in seguito alle mutate condizioni dell'alveo la competenza della roggia Molinara (moduli 10), sempre derivata dal Naviglio Grande Pallavicino dall'Oglio, veniva restituita nell'alveo per essere più a valle ripresa dalla roggia Molinara mediante presa diretta dal fiume; ora peraltro la roggia Molinara ha di nuovo presa dal Naviglio Grande Pallavicino, e la sua competenza quindi è conglobata in quella del detto Naviglio:

comprendorio, comune con quello del Naviglio civico di Cremona, della roggia Calciana e del Naviglio Grande Pallavicino;

complessivi ettari 57.000;

scadenza 31 gennaio 1987;

canone, unico per le utenze dalla roggia Calciana, dal Naviglio Grande Pallavicino e dalla roggia Molinara ...

XVIII. Cavo di suppeditazione, derivato in destra dell'Oglio in comune di Torre Pallavicina, provincia di Bergamo, del Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese.

Tale cavo ha funzione integrativa nei riguardi del Naviglio Grande Pallavicino (n. XVI), nell'eventualità che la competenza come so-

pra riconosciuta al detto Naviglio venga, per qualsiasi causa, ad essere menomata in tutto o in parte.

Alla roggia Molinara (n. XVII) e al cavo di suppeditazione (n. XVIII) spettano peraltro le acque delle risorgive dell'alveo a valle della presa del Naviglio concesse al Consorzio per l'incremento della irrigazione nel territorio cremonese con decreto del Capo provvisorio dello Stato 7 febbraio 1947, n. 32 (moduli 46 a scopo di irrigazione).

Art. 3. — L'introito delle suindicate prestazioni annue sarà imputato al capitolo 9/1 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Gli Ingegneri capi degli Uffici del Genio civile di Brescia e Bergamo, ciascuno per la parte di sua competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 7 gennaio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici : Togni

Il Ministro per le finanze : Taviani

29331 (A pagamento).

p.c.c. L'ingegnere capo : M. Bergalli

* * *

Il testo è riportato parzialmente, escludendo la parte relativa ai canoni

Trascritto a cura del Consorzio Irrigazioni Cremonesi

Cremona – marzo 2019